



ORDINANZA N. 8 DEL 16 MARZO 2021

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO CONNESSO AL COMMERCIO NELLA FORMA DEL MERCATO ALL'APERTO SU AREA PUBBLICA. SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI FINO AL 28 MARZO E DAL 3 AL 5 APRILE 2021. DISPOSIZIONI.**

### **IL SINDACO**

Visti gli articoli 32, 77, 87, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;

Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 83 del 30/07/2020 con il quale viene prorogata l’emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020 convertito con modifiche nella Legge n. 124 del 25 settembre 2020, successivamente prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L. n.125 del 7 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dl 13 gennaio 2021 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Tenuto conto di ogni ulteriore normativa nazionale e regionale fino ad oggi adottata in materia di contenimento e riduzione del rischio di contagio da Covid-19;

Visti in particolare:

- il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n.62, che all'art. 1 definisce, tra gli altri, che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020 per la zona rossa;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 “ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella Regione Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto” con la quale, fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, sono applicate, alle regioni succitate, con decorrenza dal 15 marzo 2021 e per un periodo di 15 giorni, le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021;

- il Dpcm 2 marzo 2021, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, con cui, tra gli altri, al Capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” - art. 45 “Attività commerciali” definisce che “sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”;

- le linee guida inerenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche, contenute nell'allegato 9 del Dpcm di cui sopra;

Dato atto che nel periodo compreso tra il 15 e il 28 marzo 2021 e nei giorni dal 3 al 5 aprile 2021 i giorni di svolgimento dei mercati ordinari settimanali sono il 17-20-24-27 marzo 2021 ed il 3 aprile 2021;

Dato atto, inoltre, che, fatta salva l'adozione di ulteriori misure restrittive, lo svolgimento del mercato di mercoledì 31 marzo 2021 potrà avvenire secondo le ordinarie modalità e comunque nel rispetto dei protocolli di regolamentazione vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

Visto il D.lgs 114/1998 e s.m.i. e il D.M. 20/11/2007;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il D.L. 25/03/2020 n. 19, così come convertito nella Legge n. 35 del 23/05/2020;

VISTA inoltre la L. 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.p.r. 29/7/1982, n. 571;

### **PRENDE ATTO**

che nei mercati settimanali nelle giornate del 17-20-24-27 marzo e 3 aprile 2021 è consentito unicamente lo svolgimento delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici;

### **DISPONE**

- 1) ai mercati anzidetti siano ammessi i soli titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio - settore alimentare, i produttori agricoli ed i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio - settore non alimentare, per il solo commercio di prodotti florovivaistici;
- 2) la partecipazione alle operazioni di spunta è consentita esclusivamente ai titolari di autorizzazione di cui al precedente punto 1) ed ai produttori agricoli;
- 3) la ridefinizione dell'area mercatale come da planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento;
- 4) che la succitata area mercatale sarà definita attraverso il posizionamento, da parte della Polizia Locale, di transenne che garantiscano, in caso di necessità, la possibilità di approntare circostanziate misure di contenimento degli accessi così come il rapido deflusso delle persone presenti all'interno delle aree nelle quali sono svolte le operazioni di vendita;
- 5) che la Polizia Locale potrà effettuare limitate modifiche all'effettiva posizione dei posteggi al fine di garantire il massimo distanziamento tra gli operatori mercatali e prevenire il rischio di assembramento tra gli avventori;
- 6) che questo provvedimento sia trasmesso ai titolari di posteggio nei mercati cittadini, agli assegnatari di posteggio a seguito di partecipazione alle operazioni di spunta, ai produttori agricoli, alle associazioni di categoria ed inoltrato alla competente Prefettura di Parma;

## **DEMANDA**

al Servizio di Polizia Locale di controllare il rispetto del contenuto del presente provvedimento, oltre che di disporre l'adozione di ulteriori e contingenti misure;

## **PRECISA**

- che questo provvedimento entra in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Fidenza e le disposizioni in esso presenti sono valide fino al 5 aprile 2021, fatte salve le eventuali proroghe e modifiche conseguenti alla modificazione del quadro sanitario e delle disposizioni sovraordinate;

## **AVVERTE**

- che in caso di mancata ottemperanza e violazione degli obblighi della presente ordinanza, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del D.L. 25/03/2020 n. 19, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22/05/2020, del pagamento di una somma da € 400 a € 1000;


Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Fidenza, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Fidenza, alla Questura di Parma, al Servizio di Polizia Locale di Fidenza, cui è affidato il compito di farla osservare.

## **IL SINDACO**

**Ing. Andrea Massari**

*(sottoscritta digitalmente)*



COMUNE DI FIDENZA



Area Mercatale